

## Nascita e trasfigurazione di una materia trasversale: il caso della “sicurezza” (nota a Corte cost., sent. n. 21/2010)

di Tommaso F. Giupponi \*

(in corso di pubblicazione in “*le Regioni*”, 2010)

1. Con la decisione in commento la Corte costituzionale sembra compiere una svolta decisiva nell'ambito della sua recente giurisprudenza in materia di sicurezza. Successivamente all'entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001, infatti, il Giudice delle leggi è stato più volte chiamato ad esprimersi sugli esatti confini della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale” (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.).

Come noto, fin dalle sue prime decisioni successive al 2001 la Corte ha ricostruito in termini particolarmente restrittivi il concetto di “ordine pubblico e sicurezza”, anche se in linea di sostanziale continuità con la sua più recente giurisprudenza in materia, che sembrava aver definitivamente abbandonato ogni potenziale suggestione di tipo ideale nella tormentata ricostruzione della controversa nozione di “ordine pubblico”.<sup>1</sup>

Particolarmente rilevante, in questo senso, la sent. 407/2002,<sup>2</sup> con la quale il Giudice delle leggi ha chiaramente affermato che la nozione di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. “è da configurare, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale, come settore riservato allo Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico”,<sup>3</sup> e questo anche alla luce di quello che viene definito un tradizionale indirizzo della stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sicurezza pubblica. Appare conseguentemente escluso che tale nozione possa invece assumere “una portata estensiva, in quanto distinta dall'ordine pubblico, o collegata con la tutela della salute, dell'ambiente, del lavoro e così via”.<sup>4</sup>

Parallelamente, in relazione alla distinzione tra attività di prevenzione e repressione dei reati e diverse funzioni di polizia amministrativa, la stessa giurisprudenza ha più volte ribadito che mentre queste ultime “concernono le attività [...] dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose” nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie di competenza statale o regionale”; le prime riguardano “le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico”, vero e proprio “nucleo delle funzioni [...] di pubblica sicurezza”.<sup>5</sup>

Le funzioni di polizia amministrativa, allora, “proprio per questo loro rapporto di stretta strumentalità con determinate attività, [...] sono [...] accessorie rispetto ai settori materiali

<sup>1</sup> Cfr., in questo senso, le note sentt. nn. 19/1962, 168/1971, 199/1972, 210/1976.

<sup>2</sup> Relativa ad alcune disposizioni della legge n. 19/2001 della Regione Lombardia, in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.

<sup>3</sup> In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le successive sentt. nn. 6/2004, 162/2004, 95/2005, 383/2005, 129/2009, 196/2009, 72/2010, 167/2010, 226/2010, 274/2010.

<sup>4</sup> Emerge, in ogni caso, la consapevolezza di un utilizzo del termine da parte della legislazione, ma in alcuni casi anche della stessa giurisprudenza costituzionale, non sempre coerente, se è vero che lo stesso Giudice delle leggi premette che ai fini del giudizio in questione “non sembra [...] necessario [...] accertare, in una prospettiva generale, se nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale la nozione di sicurezza pubblica assuma un significato restrittivo[...] o invece assuma una portata estensiva”.

<sup>5</sup> Così, in particolare, la sent. n. 218/1988, anche in riferimento alla precedente sent. n. 77/1987, e alla luce di una definizione dell'ordine pubblico come concetto individuato “da quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale”, tra i quali, in particolare, rientrano “l'integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento”.

al cui servizio operano, seguendone la destinazione e la disciplina giuridica”, statale o regionale che sia; le funzioni di pubblica sicurezza, invece, “si caratterizzano per essere primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi, la fede pubblica e ogni altro bene giuridico che l’ordinamento ritiene, in un determinato momento storico, di primaria importanza per la propria esistenza e per il proprio funzionamento”.<sup>6</sup>

Dunque, rientra nelle competenze dell’amministrazione di pubblica sicurezza “non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni”, ma soltanto la cura di “quegli interessi essenziali al mantenimento di un’ordinata convivenza civile”. Tale precisazione, per la Corte, “é necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e autonomie locali”.<sup>7</sup>

Tali conclusioni, come noto, sono state poi sostanzialmente accolte dal d.lgs. n. 112/1998,<sup>8</sup> per poi essere confermate anche dalla giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V del 2001.<sup>9</sup>

2. Tuttavia, in altre occasioni e sempre più spesso di recente, la giurisprudenza della Corte sembra aver assunto una concezione in parte diversa della citata competenza legislativa statale.<sup>10</sup>

I primi segni di tale percorso, in realtà, possono essere colti fin dalla sent. n. 428/2004, in materia di disciplina statale della circolazione stradale.<sup>11</sup> In quella occasione, infatti, la Corte ha ritenuto di individuare, sulla base di argomentazioni di tipo sistematico, una sorta di competenza esclusiva statale “innominata”, in quanto riconducibile a diverse competenze esclusive espresse. Tra queste, come noto, anche quella in materia di ordine pubblico e sicurezza, sulla base dell’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone coinvolte nella circolazione e di prevenire i connessi reati ipotizzabili.<sup>12</sup>

In maniera ancora più evidente, nella successiva sent. n. 222/2006, in relazione all’allora

<sup>6</sup> Così, espressamente, la sent. n. 1013/1988.

<sup>7</sup> Cfr. la sent. n. 290/2001.

<sup>8</sup> Il cui art. 159 prevede che “le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa [...] concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività [...] senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico”; mentre “le funzioni e i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica [...] concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”.

<sup>9</sup> Si veda, ad esempio, la sent. n. 313/2003: “Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni (secondo la definizione del comma 2 dell’art. 159 del decreto legislativo n. 112 del 1998), la competenza legislativa in materia, come già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico e alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede”.

<sup>10</sup> Per una ricostruzione di tale recente evoluzione, per tutti, si veda P. Bonetti, *La giurisprudenza costituzionale sulla materia “sicurezza” conferma la penetrazione statale nelle materie di potestà legislativa regionale*, in questa *Rivista*, 2007, 124 ss.

<sup>11</sup> Si trattava, in particolare, della legge n. 214/2003, di modifica del Codice della strada, impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

<sup>12</sup> Cfr., in questo senso, le affermazioni della Corte, che sottolinea la “strutturale pericolosità dei veicoli a motore”. Dunque, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose”.

vigente regolamentazione statale del possesso di razze canine pericolose,<sup>13</sup> la Corte ha sottolineato come tale disciplina fosse stata adottata “per fronteggiare evenienze involgenti interessi strettamente collegati alla difesa della sicurezza pubblica e, alla luce di tale finalizzazione [...] in base al criterio della prevalenza” dovesse essere “ricondata alla materia ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato”. E questo alla luce della considerazione in base alla quale, “in quanto funzionale alla salvaguardia dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di animali addestrati all’aggressività, la disciplina mira a prevenire reati contro la persona”.

Analogo ragionamento, a ben vedere, è al centro della quasi coeva sent. n. 237/2006, relativa ad alcune disposizioni di una legge provinciale in materia di installazione di macchine da gioco all’interno degli esercizi pubblici.<sup>14</sup> La previsione di limitazioni alla loro installazione, infatti, secondo la Corte non attiene alla regolamentazione dei pubblici esercizi, dal momento che “anche la disciplina relativa al numero massimo di apparecchi che possono essere installati in un determinato esercizio non attiene tanto alla sicurezza riferita allo svolgimento dell’attività da parte degli esercenti di un pubblico servizio”, ma rientra nella materia ordine pubblico e sicurezza. Tutto ciò, “considerati i caratteri dei giochi cui sono predisposte tali apparecchiature (aleatorietà e possibilità di vincite, seppur modeste, in denaro), la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e l’altrettanto elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi medesimi”.

Successivamente, con la sent. n. 51/2008, in materia di “sicurezza aeroportuale”, la Corte ha riconosciuto che le impugnate norme statali relative alla “sicurezza dei passeggeri e degli operatori in ambito aeroportuale” rientrano nell’ambito di una pluralità di materie di sua competenza esclusiva, quali “sicurezza dello Stato”, “ordine pubblico”, ma anche “protezione dei confini nazionali”. Pertanto non può essere evocata dalle regioni alcuna competenza in materia, nemmeno nell’ambito della legislazione concorrente su “porti e aeroporti civili”.<sup>15</sup> In senso sostanzialmente analogo sembra andare anche la sent. n. 18/2009, in materia di disciplina regionale delle procedure di assegnazione delle bande orarie di trasporto aereo e del rilascio delle connesse concessioni aeroportuali,<sup>16</sup> in cui il Giudice delle leggi ha escluso ogni possibile riconduzione alla competenza legislativa concorrente “porti e aeroporti civili”.<sup>17</sup> Secondo la Corte, infatti, “la disciplina dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti [...] risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall’altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato”.

L’analisi, pur rapida, di tali decisioni conferma la progressiva estensione della nozione di sicurezza, oltre i confini dell’originaria lettura restrittiva operata dalla Corte, in relazione alle attività di prevenzione e repressione dei reati. Il riferimento alla più generale categoria dell’incolumità delle persone, infatti, può aprire prospettive potenzialmente espansive alla legislazione statale esclusiva, in grado di incidere su ogni competenza legislativa regionale in grado di intervenire in settori potenzialmente esposti a rischi. Questa tendenza, accanto all’utilizzo del criterio della prevalenza in caso di concorrenza tra diverse potestà legislative (statali e regionali), ci consegna i tratti di una competenza statale mai

<sup>13</sup> Cfr. l’ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003.

<sup>14</sup> Cfr. gli artt. 12 e 13 della legge n. 3/2005 della Provincia autonoma di Trento.

<sup>15</sup> Si trattava, in ogni caso di disposizioni, da emanarsi mediante decreto ministeriale, e relative al controllo dei bagagli e dei passeggeri, alla ripartizione di tali attività fra gestori aeroportuali e vettori, nonché inerenti alla determinazione degli importi dovuti all’erario dai concessionari dei servizi esistenti in ambito aeroportuale e di quelli posti a carico dell’utenza (art. 11-*duodecies* della legge n. 248/2005).

<sup>16</sup> Cfr. la legge n. 29/20097 della Regione Lombardia.

<sup>17</sup> “La legge regionale impugnata nel presente giudizio, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non può essere ricondata alla materia porti e aeroporti civili, di competenza regionale concorrente. Tale materia [...] riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa impugnata attiene all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali”.

espressamente definita come trasversale, ma di fatto dotata di rilevanti possibilità di incidenza.<sup>18</sup>

3. Da ultimo, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale di alcune previsioni della legge n. 133/2008 su ricorso della Regione Emilia-Romagna, la Corte costituzionale sembra aver definitivamente abbandonato la sua originaria impostazione.

Tale intervento legislativo, nell'ambito di una complessiva semplificazione della normativa relativa alle procedure di installazione e verifica degli impianti all'interno degli edifici, rimanda alla disciplina contenuta in uno o più decreti interministeriali: "a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)".

La Regione ricorrente, impugnando tali previsioni in via principale, aveva lamentato *in primis* una lesione di specifiche competenze legislative concorrenti, ex art. 117, terzo comma, Cost., quali "governo del territorio" e "tutela della salute". In secondo luogo, l'illegittimità dell'intervento legislativo statale si sarebbe manifestata anche alla luce della sostanziale "delegificazione clandestina" che avrebbe autorizzato, in spregio alle procedure previste dalla legge n. 400/1988, al principio di legalità sostanziale, nonché in evidente contrasto con il riparto di competenza regolamentare stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost.<sup>19</sup>

Inoltre, con tale disciplina lo Stato non si sarebbe limitato ad intervenire fissando, sul piano sostanzialmente tecnico, *standard* minimi di sicurezza, ma avrebbe dimostrato l'intento di una complessiva semplificazione degli adempimenti richiesti, in materia di impianti, ai proprietari di abitazioni ad uso privato e di imprese, prevedendo "una normativa generale che si estende a tutti gli aspetti di progettazione, realizzazione, installazione, certificazione di conformità e manutenzione degli impianti stessi".

Diversa la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato che, richiamando anche precedenti interventi normativi, sosteneva, tra l'altro, la piena riconducibilità delle disposizioni citate alla competenza esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza", ex art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. Con il termine "sicurezza", infatti, il legislatore di revisione del 2001 avrebbe voluto riferirsi non solo al tradizionale ambito di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, ma avrebbe evocato "tutti i casi in cui sia interessata l'incolumità delle persone sia come singoli sia nelle comunità in cui si esplica la loro vita di relazione".

Dunque il legislatore statale, nell'intervenire in materia, avrebbe legittimamente rivendicato il potere di intervento in relazione agli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, di trasporto e utilizzazione del gas, nonché di protezione antincendio, posti all'interno degli edifici. Il citato intervento statale, secondo il Governo resistente, sarebbe inoltre riconducibile alla sua competenza esclusiva in materia di "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., "tra cui rientrano anche il diritto alla prevenzione da qualsiasi possibile incidente e la tutela dell'incolumità personale rispetto a qualsiasi possibile rischio connesso all'installazione e all'uso di impianti potenzialmente pericolosi".<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Si vedano, sul punto, le osservazioni di P. Bonetti, *op. cit.*, con particolare riferimento alla connessa competenza in materia di "ordinamento penale", espressamente individuata dalla stessa Corte costituzionale quale materia trasversale (cfr. la sent. n. 185/2004).

<sup>19</sup> Il tutto alla luce di una disciplina che sembrerebbe trovare applicazione in relazione a tutte le tipologie di impianti posti all'interno di qualunque tipo di edificio (ad es. impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento), stabilendo "una normativa generale che si estende a tutti gli aspetti di progettazione, realizzazione, installazione, certificazione di conformità e manutenzione degli impianti stessi".

<sup>20</sup> Argomentazione problematica connessa, come appare evidente, alla discussa configurazione, nel nostro

4. Dichiarando infondato il ricorso della Regione Emilia-Romagna, la Corte costituzionale afferma per la prima volta espressamente che “la materia della sicurezza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., [...] non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Da questo punto di vista, la disciplina statale impugnata “involge l’individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza sia in fase di installazione, sia nelle successive fasi di manutenzione e gestione, in modo che sia assicurato l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti medesimi, garantendo la loro incolumità, nonché l’integrità delle cose”. Per questi motivi, “attenendo a profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità”, la disciplina in questione non appare lesiva di alcuna competenza regionale, anche perché in tale ambito “è coinvolta non solo la determinazione dei principi fondamentali, ma anche la regolamentazione tecnica di dettaglio, ossia quel complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell’opera che in larga parte si sostanzia nei profili connessi alla sicurezza”.

Forse consapevoli della sostanziale svolta operata,<sup>21</sup> i giudici costituzionali, anche se con evidenti difficoltà, cercano in qualche modo di ricondurre ad unità la loro pregressa giurisprudenza, ricordando che “la giurisprudenza di questa Corte [...] ha chiarito che la materia sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico. Ma ha anche precisato che rientrano in tale ambito di competenza esclusiva dello Stato la definizione delle attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri (sentenza n. 51 del 2008) e la disciplina dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati (sentenza n. 18 del 2009)”.

Quanto alle materie di competenza concorrente invocate dalla Regione ricorrente, la Corte afferma che alla materia “governo del territorio” devono essere ricondotti solo “gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione di impianti o attività, ma non la sicurezza delle costruzioni”; mentre in relazione alla “tutela della salute”, pur nella consapevolezza che essa, dopo la riforma del 2001, ha assunto “un significato più ampio rispetto alla precedente materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera”, il Giudice delle leggi sottolinea la differenza concettuale tra i profili connessi alla pubblica incolumità e quelli relativi alla prevenzione sanitaria.

La decisione in commento, allora, sembra aver portato a compimento un percorso giurisprudenziale complesso, attestando sostanzialmente la nascita di una nuova materia trasversale, di competenza esclusiva dello Stato: la sicurezza. Tuttavia, a differenza dei casi relativi alle decisioni citate in precedenza, in questa occasione la Corte costituzionale non tenta nemmeno di ricondurre l’intervento legislativo statale impugnato alla materia “ordine pubblico e sicurezza” intesa quale “prevenzione e repressione dei reati”,<sup>22</sup> magari utilizzata congiuntamente ad altre materie di competenza statale esclusiva.<sup>23</sup>

Con la sent. n. 21/2010, infatti, sembra affacciarsi all’orizzonte una dissociazione tra i termini “ordine pubblico” e “sicurezza”, utilizzati dall’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., costantemente considerati dalla precedente giurisprudenza costituzionale come una sorta di endiadi. Accanto alla tradizionale concezione dell’ordine pubblico quale attività di prevenzione e repressione dei reati, compare ora una concezione della sicurezza quale

---

ordinamento costituzionale, di una sorta di generale “diritto alla sicurezza” e, forse non a caso, del tutto tralasciata dalla Corte al momento della decisione nel merito della questione di costituzionalità.

<sup>21</sup> Ancora più evidente, a ben vedere, se si pensa che solo qualche mese prima aveva ribadito la tradizionale lettura della sicurezza quale ambito connesso alla prevenzione e repressione dei reati (cfr. le già citate sentt. nn. 129/2009 e 196/2009).

<sup>22</sup> Come avvenuto nei casi decisi con le già citate sentt. nn. 428/2004, 222/2006 e 237/2006.

<sup>23</sup> Come nei casi di cui alle già citate sentt. nn. 51/2008 e 19/2009, in materia di “sicurezza aeroportuale”.

“tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi [...] salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Tuttavia, anche se rispetto alla consolidata interpretazione restrittiva più volte citata era già ipotizzabile un funzionamento dell'ordine pubblico e della sicurezza secondo i canoni delle c.d. materie trasversali (con particolare riferimento alla loro stretta connessione con un'altra competenza esclusiva trasversale, quale quella in materia di ordinamento penale), con tale decisione le potenzialità di incidenza della legislazione statale sulle competenze legislative regionali ne escono significativamente ampliate. Basti solo pensare a quante attività (e nell'ambito di quanti settori) possano essere considerate potenzialmente pericolose, tali da mettere a rischio l'incolumità delle persone, ben oltre il campo della eccezionale previsione di fattispecie penali in relazione alle condotte considerate più gravemente antisociali.

Successivamente a tale importante decisione, però, non sono mancate altre prese di posizione da parte della Corte che, ignorando la quasi coeva sent. n. 21/2010, appaiono ancora chiaramente ispirate alla precedente interpretazione restrittiva in materia di sicurezza;<sup>24</sup> è dunque possibile che, sul punto, abbia influito la particolare natura delle norme in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che la stessa Corte definisce come norme tecniche, inevitabilmente dettagliate.

In particolare deve essere sottolineato come, in relazione alle recenti innovazioni dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, il Giudice delle leggi (non senza difficoltà) li abbia sostanzialmente ricondotti alla competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza intendendola in senso tradizionalmente restrittivo,<sup>25</sup> mentre in questa occasione abbia dato un'interpretazione più ampia della nozione di “sicurezza”, al fine di giustificare la disciplina statale impugnata. In entrambi i casi, pur con argomentazioni differenti, traspare però la volontà di “salvare” interventi statali potenzialmente lesivi di determinate competenze legislative regionali, delineando i confini di quella che appare ormai essere una nuova e multiforme materia trasversale.

\* Associato di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna – [tommaso.giupponi@unibo.it](mailto:tommaso.giupponi@unibo.it)

<sup>24</sup> Cfr. le già citate sentt. nn. 72/2010, 167/2010, 226/2010, 274/2010.

<sup>25</sup> Cfr. soprattutto la sent. n. 196/2009 sulle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana, sulla quale si vedano i commenti di P. Bonetti, *La prima interpretazione costituzionalmente conforme (e restrittiva) dei provvedimenti (anche ordinari) dei Sindaci in materia di sicurezza urbana e l'opinabile sopravvivenza dei Sindaci quali “Ufficiali di Governo”*; nonché, volendo, di T.F. Giupponi, *“Sicurezza urbana” e ordinanze sindacali: un primo (e inevitabilmente parziale) vaglio del Giudice delle leggi*, entrambi in questa *Rivista*, 2009, rispettivamente 1403 ss. e 1421 ss. In senso sostanzialmente analogo, vedi anche le successive sentt. nn. 226/2010 e 274/2010 in merito alle associazioni di osservatori volontari (le c.d. ronde), sulle quali sia consentito un rinvio a T.F. Giupponi, *La Corte “dimezza” le ronde, in attesa dell'attuazione dell'art. 118, terzo comma, Cost.*, in corso di pubblicazione in *Giur. cost.*, 2010.